

COMUNE DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

ORDINANZA N. 52 DEL 05 AGO, 2015

OGGETTO: Ordinanza per l'esecuzione delle esumazioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri –
Modalità e condizioni.

IL SINDACO

Premesso che in atto è vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 08/08/2003 modificato con delibera di Consiglio n. 107 del 29/11/2006 in vigore dal 20/03/2007, omologato dal Ministero della Salute e che lo stesso ha recepito l'assunto del DPR n. 285/1990 che all'art. 82 attribuisce al Sindaco il compito di regolare lo svolgimento delle esumazioni, ed in particolare si richiamano specificatamente:

- il R.D. T.U.II.ss. n. 1265/1932, -Titolo VI° "Della Polizia mortuaria",
- gli artt. 36, 51, 52, 58, 82, 83, 84 e 85 del suddetto DPR 285/1990,
- il D.M. del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 25 maggio 1989 ("Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani");
- l'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"), come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389, nonché il D.P.R n. 254 del 15 luglio 2003 ("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", rif. In particolare agli artt. 12,13,14 e 15 ");
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale" o T.U.A.), nonché il recente D.M. 161/12 ("Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo") con la recente integrazione della L. n. 98/2013 ("Decreto del fare");
- il D.lgs. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro");
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa;
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;

Ritenuto che operativamente debba essere:

- 1) il Responsabile del servizio di custodia cimiteriale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (gestione dei servizi cimiteriali diretta);
- 2) il Funzionario responsabile dell'Ufficio cimiteriale;

provvede affinché le esumazioni siano eseguite in relazione alle richieste pervenute ovvero alle esigenze del servizio;



Valutato che, sulla scorta della verifica condotta, le disponibilità residuali di loculi e di posti salma in terra è insufficiente e quindi non è in grado di soddisfare le necessità nonché di soddisfare la necessità ulteriore di posti salma a causa della ridotta capacità ricettiva dei Colombari a loculi, nonché l'insussistenza di "aree speciali" per la sepoltura di salme inconsunte provenienti da estumulazioni ordinarie/straordinarie e/o esumazioni;

Atteso che la presente Ordinanza riveste carattere d'urgenza e d'indifferibilità tenuto conto dell'emergenza creatosi nella camera mortuaria ma che la stessa vige sino all'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria già all'esame delle Commissioni Consiliari competenti ove la disciplina delle inumazione, esumazioni ed estumulazioni saranno disciplinate puntualmente

Visto che risulta indifferibile ed urgente attivare una campagna di esumazioni ordinarie, pertanto

ORDINA

Che nel Cimitero comunale a partire dal 06.08.15 venga data attuazione alla normativa che segue, relativa all'esecuzione delle "esumazioni ordinarie", nonché nei casi necessari alle "esumazioni straordinarie", da svolgersi come regolate dal seguente articolato.

Premessa – L'esumazione è l'operazione specifica dell'attività cimiteriale consistente nel togliere dalla sepoltura in terra nel "campo d'inumazione" i resti trasformativi del cadavere (processo di mineralizzazione o scheletrizzazione); l'operazione è generalmente finalizzata a recuperare i "resti ossei" o quando i "resti mortali" ovvero caso il "cadavere inconsunto". Le esumazioni ordinarie nel/nei Cimitero/i comunale/i si eseguono almeno 10 anni dopo la data di sepoltura di ciascuna salma, come stabilito dal vigente D.P.R. n. 285/90, avendo accertato che tale periodo è tutt'ora sufficiente alla completa scheletrizzazione del cadavere inumato.

Art. 1 - Entro il 30 dei mesi di settembre o ottobre e/o novembre di ogni anno, il responsabile comunale del Servizio cimiteriale, cura la redazione dell'elenco delle esumazioni dell'anno successivo;

La redazione dell'elenco può anche essere redatto anticipatamente in caso di grave ed accertata carenza di posti salma nel Cimitero per poter eseguire una "campagna di esumazione" urgente; l'elenco deve ordinare i defunti che hanno maturato almeno 10 anni di sepoltura in terra e per ciascuno si dovranno verificare e reperire tutti i dati necessari per notiziare prontamente con notifica i familiari della necessità di procedere con l'esumazione del loro defunto nonché, conseguentemente, organizzare le successive collocazioni di "resti ossei" secondo le richieste dei familiari e/o le disponibilità offribili da parte del Comune (es. ossario comune o ossarini o Tomba di famiglia, ecc.).

L'elenco dei defunti da esumare (ove riconoscibili e noti) in cui sarà anche precisato "il trattamento prestabilito dei "resti mortali" e "resti ossei", verrà esposto all'albo del Cimitero, all'albo pretorio

comunale, pubblicato su internet sulla pagina principale del portale web del Comune, nonché sulle plance di pubblica affissione, in particolare quelle riservate agli annunci religiosi, mortuari e/o comunicati comunali, ubicate sia in vicinanza del Cimitero che nei luoghi di maggiore frequentazione pubblica del territorio comunale. Copia di tale elenco sarà inoltrata alle parrocchie diocesane del territorio comunale. L'affissione dovrà essere mantenuta e curata, affinché risulti sempre decorosa e ben leggibile, per almeno 30 gg. consecutivi.

Il Sindaco disporrà ogni anno le "esumazioni ordinarie", queste si svolgeranno nel corso dell'intero anno senza alcuna sospensione.

L'esumazione ordinaria non è assoggettata alla presenza del responsabile sanitario locale; L'inizio delle operazioni di esumazione è fissato con determinazione del Responsabile del servizio cimiteriale con andamento frazionato ma continuo e continuativo fino alla conclusione di tutte le esumazioni previste.

Art. 2 - Unicamente le "esumazioni straordinarie" sono eseguite alla presenza del responsabile sanitario della competente A.U.S.L. (o vigile sanitario da questi delegato) e del Responsabile del servizio cimiteriale e svolte in seguito richiesta; queste si distinguono in:

- *Richieste da parte dell'Autorità giudiziaria, eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno previo esperimento di idoneo provvedimento autorizzativo;*
- *Richieste da parte del familiare e/o tutore della salma - eseguibile nei soli mesi di marzo e aprile, purché entro 180 gg. dalla data di sepoltura ovvero trascorsi e compiuti anni sei (72 mesi completati) dalla data di sepoltura della salma; tale operazione è consentita solo se non vi è "alcun pregiudizio per la pubblica incolumità" come certificato da parte del Responsabile sanitario locale. Lo svolgimento è assoggettato al pagamento di specifica tariffa cimiteriale prevista per tale operazione.*

Art. 3 - Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I famigliari o interessati possono fare domanda di raccogliere tali "Reperti Ossei" per la loro deposizione in ossarini, loculi o tombe avute in concessione purché opportunamente separati dagli spazi occupati da altra salma, ovvero per trasferimento in altro Cimitero o anche in altro Comune. In tale caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Il "disinteresse" da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinaria (cioè mancanza di soggetti aventi titolo o loro inazione volontaria e prolungata), è da valere e quindi intendere come "assenso al trattamento" prestabilito e cioè:

- a) *per i "resti mortali", re-inumazione se esiste disponibilità di posti salma in terra per salme inconsunte, oppure avvio alla cremazione ai sensi del DPR n.254/2003 e poi dispersione delle ceneri in cinerario comune nel Cimitero cittadino, previo deposito temporaneo in un locale appositamente attrezzato a tale scopo presso il Cimitero cittadino di cui al successivo Art. 4;*

b) per il "resto osseo", invio al deposito in Ossario comune nel Cimitero cittadino, previo deposito temporaneo in un locale appositamente attrezzato a tale scopo presso il Cimitero cittadino di cui al successivo Art. 4.

Art. 4 - I "resti ossei" rinvenuti da ogni singola fossa, sono raccolti distintamente e distintamente ordinati in un distinto idoneo contenitore come segue:

a) se è stata fatta una richiesta preventiva, direttamente composti in cassetta di zinco di cui al precedente Art. 3, per la collocazione in loculo di colombario o di Tomba di famiglia oppure in ossarino o cinerario;

Sul contenitore sarà fissato saldamente o riportato in modo indelebile l'indicazione anagrafica del defunto a cui appartengono i "resti ossei" oltre alla data e luogo di avvenuta esumazione.

b) in un contenitore idoneo (in sacchetto in puro cotone di colore scuro o tela di iuta di colore scuro), distinto per ciascun resto osseo di defunto, da indirizzare all'ossario comune oppure quando, alla data dell'esumazione del defunto, il Comune non sia stato in grado di rintracciare per tempo i familiari o questi non si fossero presentati nei tempi indicati/concordati;

Il sacchetto una volta confezionato e chiuso con apposito cordino e sigillo a piombo, munito di targhetta metallica su cui sarà riportato in modo indelebile l'esatto nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto nonché data e luogo di avvenuta esumazione, sarà collocato temporaneamente in un locale appositamente attrezzato per tale conservazione temporanea, posto nel magazzino o nella Camera mortuaria del Cimitero cittadino.

Le ossa ordinate nel contenitore di cui al precedente punto b) per le quali non sono state rintracciate o non si siano presentati familiari o persone interessate alla tutela del defunto, saranno conservate temporaneamente nella scaffalatura posta nel locale suddetto in modo ordinato, decoroso e di immediata rintracciabilità, fino al 31 Gennaio dell'anno successivo alla data di esumazione; dopo tale data saranno definitivamente indirizzate all'Ossario comune del Cimitero di provenienza, o del Cimitero cittadino.

Art. 5 - Si dispone inoltre che la collocazione temporanea dei "resti ossei" può considerare anche le cassette in zinco e le urne cinerarie quando esistesse una carenza di idonei ossarini o cinerari per i quali i familiari del defunto avessero fatto precisa richiesta è ammessa in un deposito cimiteriale.

Cessati i motivi che hanno giustificato la collocazione provvisoria, verrà fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei familiari del defunto delle eventuali spese sostenute da parte del Comune.

Art. 6 - E' compito del responsabile dell'unità di operai effossori stabilire, al momento dell'esumazione, quando "i resti trasformativi del cadavere" sono "resto mortale" o "resti ossei".

A tal fine valgono i seguenti criteri, integrati da quanto la pratica e l'esperienza suggeriscono:

a) per "cadavere" si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali"; con lo stesso termine si indica "il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli";

b) per "resti mortali" si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi allo scadere del turno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione", o meglio non ci sono le condizioni che permettono di poter raccogliere facilmente, distintamente, tutte le ossa del cadavere parzialmente scheletrizzato (per disporle ordinatamente in cassetta in zinco o per introdurle nel sacchetto predisposto);

c) per "resti ossei" si intendono "gli esiti della completa scheletrizzazione di un cadavere", ivi comprese le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di mineralizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

Art. 7 - Le operazioni di esumazione potranno svolgersi solo dopo la perimetrazione della porzione di campo interessato da tali lavori, da farsi anche con nastro segnaletico antinfortunistico, tale da costituire una visibile recinzione continua della zona; all'interno dell'area è ammessa la sola presenza degli addetti cimiteriali alle operazioni, pertanto il responsabile del cimitero o da personale da lui delegato sovrintendente allo svolgimento corretto delle operazioni.

Non è obbligatoria la presenza dei familiari interessati alle salme in esumazione nell'area d'intervento ma opportuna; gli interessati presenti che assisteranno, potranno soffermarsi limitatamente all'esterno della delimitazione dell'area con cura e cautela ad evitare causa di intralci o pericolo per se e per altri.

E' consentito l'uso di pala meccanica di miniescavatore, purché adeguato in dimensione e potenza agli spazi ridotti su cui si interverrà, si pone divieto all'impiego di terne in genere e miniescavatori con passo in larghezza del cingolato superiore a mt. 1,25.

L'impiego nello scavo delle fosse da esumare della pala meccanica potrà avvenire solo fino alla prossimità del coperchio della bara sepolta; appena sarà segnalato da un addetto posto a coadiuvare il manovratore della macchina operativa, il raggiungimento della profondità limite, prossimità del coperchio della bara, le operazioni di scavo devono proseguire a mano, dopo l'ideale sistemazione in sicurezza della fossa stessa e bordi di scavo dell'intera area di opera.

Art. 8 - L'esecuzione di ogni singola esumazione è subordinata alla stesura di apposito verbale (prestampato e numerato progressivamente in duplice copia) a firma del caposquadra responsabile e dell'eventuale familiare o avente titolo alla tutela della salma quando presenti.

Art. 9 - Se il cadavere esumato non fosse in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato, a una nuova inumazione in Campo speciale (a ciclo ridotto) previo riordino della salma in "cassa in materiale biodegradabile (cartone) sul cui fondo deve essere collocato un "lenzuolino biodegradabile idoneo" fornita completa a tariffa gratuita dal Comune, per un periodo d'inumazione fissato in:

a) 5 anni, nel caso in cui, nella re-inumazione, non si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorevoli la scheletrizzazione;

b) 2 anni, nel caso in cui, nella re-inumazione, si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorevoli la scheletrizzazione;

oppure può essere cremato su richiesta dei familiari.

Art. 10 - Le sostanze ed i materiali che si rinvenivano in occasione di "esumazioni", sono identificati e trattati come segue:

a) resti lignei di feretro, oggetti vari ed avanzi di indumento, sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c2 (e)) da avviare a smaltimento, previa eventuale riduzione in dimensioni utili, collocandoli in un apposito contenitore predisposto, idoneo anche ad essere temporaneamente stoccato in area cimiteriale;

b) parti metalliche in genere (leghe, ottone, rame, alluminio) e cofani in zinco, sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c2 (f)) da avviare per lo smaltimento,

c) inerti/materiale lapideo, non a contatto con il feretro, ovvero a contatto con il feretro, sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c3 (b) e (h)) da smaltire ai sensi di legge.

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. lgs 152/06 e s.m.i.

Art. 11 - Gli elementi funerari della tomba, realizzati in qualsiasi materiale comprendenti la parte "copritomba", gli eventuali arredi funerari quali lanterne votive, vasi portafiori, targhe commemorative, ecc. dovranno essere rimossi a cura dei familiari o aventi tutela del defunto, 30 gg. prima dell'inizio delle operazioni di esumazione nel Campo e Cimitero d'intervento. Nel caso di mancato intervento, tali elementi ed arredi saranno rimossi dagli operatori cimiteriali comunque, preventivamente rispetto il periodo di svolgimento dell'esumazione e ridotti in maceria per raccogliarli per differenti categorie di rifiuto (inerti, maceria, acciaio, alluminio, rame, ecc.) per il loro indirizzo verso l'idoneo smaltimento.

L'eventuale riuso degli elementi di arredo funerario potrà avvenire per lo stesso defunto, nel caso di re-inumazione del resto mortale (salma inconsunta), oppure per altro defunto della stessa famiglia, purché già sepolto nei Cimiteri di questo Comune.

Le lapidi:

- di particolare pregio (lavorazioni di artisti noti ma in vita, di artisti non più in vita, oggetti di pregio e/o alto artigianato di almeno 50 anni)

- relative a persone benemerite della città,

non potranno essere distrutte.

Dovranno essere rimosse con cura e predisposte per la loro collocazione all'interno del Cimitero, in luoghi idonei di pregio, centrali, e frequentati, ovvero anche nelle parti di muro perimetrale dell'antico cinto cimiteriale, purché accessibile, apponendole in sicurezza con staffe idonee o muratura, con collocazione definitiva.

Gli oggetti di valore ritrovati nella distinta fossa di sepoltura, saranno raccolti in idoneo contenitore e consegnati dal caposquadra al familiare con regolare verbale di consegna nel quale risulteranno obbligatoriamente annotati e descritti anche sul verbale di esumazione.

Sarà sempre garantito, quando possibile, il distacco dell'immagine fotografica dal monumento/stele tombale, la quale potrà essere reimpiegata dal familiare del defunto per la nuova sepoltura del "resto osseo" o del "resto mortale" raccolto.

Art. 12 – Alle estumulazioni ordinarie e straordinarie si applica la medesima disciplina delle esumazioni – Si dispone che il Responsabile del cimitero comunale potrà provvedere, secondo condizione, attraverso determinazione del responsabile apicale della materia di competenza, da pubblicare sull'albo pretorio del Comune e per pubblica affissione per 30 gg. continuativi e consecutivi, alla cremazione dei resti ossei contenuti nell'ossario comune del Cimitero cittadino, nei casi ed ex lege della Circolare del Ministero della Salute n. 10/1998, nonché ai sensi del DPR n.254/2003.

Art. 14 - La regolamentazione individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggerisca nonché dagli ordini interni di servizio del Responsabile del Servizio cimiteriale.

Dalle Residenze comunali addi, 05 AGO. 2015

IL SINDACO

Dott. Patrizio Cinque

